

Breno
Borno
Cividate
Malegno
Niardo
Ossimo



UNIONE ANTICHI BORGHI
di VALLE CAMONICA
Provincia di Brescia

STATUTO DELL'UNIONE

DENOMINATA

“UNIONE DEGLI ANTICHI BORGHI DI VALLECAMONICA”

COMPOSTA DAI COMUNI DI
BORNO, BRENO, CIVIDATE CAMUNO,
MALEGNO, NIARDO E OSSIMO

Adottato con:

Delibera C.C. n. 28 del 29/12/2010 del Comune di Breno
Delibera C.C. n. 47 del 20/12/2010 del Comune di Bienno
Delibera C.C. n. 36 del 20/12/2010 del Comune di Malegno
Delibera C.C. n. 33 del 30/12/2010 del Comune di Niardo
Delibera C.C. n. 37 del 22/12/2010 del Comune di Prestine

modificato con Delibera dell'Assemblea Consiglio n. 21 del 14/11/2011 e

Delibera C.C. n. 34 del 29/11/2011 del Comune di Breno
Delibera C.C. n. 55 del 24/11/2011 del Comune di Bienno
Delibera C.C. n. 55 del 29/12/2011 del Comune di Borno
Delibera C.C. n. 34 del 28/11/2011 del Comune di Malegno
Delibera C.C. n. 23 del 26/11/2011 del Comune di Niardo
Delibera C.C. n. 45 del 30/11/2011 del Comune di Ossimo
Delibera C.C. n. 23 del 29/11/2011 del Comune di Prestine

modificato con Delibera dell'Assemblea nr° 28 del 03/06/2013 e

Delibera C.C. n. 11 del 18/04/2013 del Comune di Breno
Delibera C.C. n. 17 del 29/04/2013 del Comune di Bienno
Delibera C.C. n. 14 del 29/04/2013 del Comune di Malegno
Delibera C.C. n. 07 del 27/04/2013 del Comune di Niardo
Delibera C.C. n. 04 del 19/04/2013 del Comune di Ossimo
Delibera C.C. n. 06 del 29/04/2013 del Comune di Prestine

Modificato con Delibera dell'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014 e

Delibera C.C. n. 52 del 29/12/2014 del Comune di Breno
Delibera C.C. n. 47 del 09/12/2014 del Comune di Bienno
Delibera C.C. n. 50 del 26/11/2014 del Comune di Borno
Delibera C.C. n. 38 del 19/12/2014 del Comune di Civate Camuno
Delibera C.C. n. 50 del 26/11/2014 del Comune di Malegno
Delibera C.C. n. 34 del 29/11/2014 del Comune di Niardo
Delibera C.C. n. 30 del 22/11/2014 del Comune di Ossimo
Delibera C.C. n. 43 del 29/11/2014 del Comune di Prestine

Modificato con Delibera di Consiglio nr° 2 del 6/05/2016

Modificato con Delibera di Consiglio nr° 17 del 11/11/2016

SOMMARIO

UNIONE ANTICHI BORGHİ	1
di VALLE CAMONICA	1
TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI	6
Art. 1 Costituzione, denominazione e potestà	6
Art. 2 Principi e Finalità	7
Art. 2 bis Principi della partecipazione.....	8
Art. 3 Funzioni esercitate dall’Unione.....	9
Art. 4 Sede, stemma e gonfalone.....	11
Art. 5 Durata dell’Unione.....	11
Art. 6 Adesione all’Unione.....	11
Art. 7 Recesso e scioglimento dell’Unione	12
TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE	13
Art. 8 Organi di governo dell’Unione.....	13
Art. 9-Composizione del Consiglio.....	13
Art. 9 bis Competenza del Consiglio	14
Art. 9 ter Diritti e doveri dei componenti del Consiglio	15
Art. 9 quater Decadenza e dimissioni dei Consiglieri.....	15
Art. 10 Il Presidente dell’Unione.....	16
Art. 11 Competenze del Presidente	16
Art. 12 Il Vice Presidente	17
Art. 13 Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente.....	17
Art. 14-Composizione della Giunta	18
Art. 14-bis Competenze della Giunta	18
Art. 14 ter Dimissioni e revoca della carica di Assessore	19
Art. 15 Divieto di incarichi e consulenze	20
Art. 16 Permessi e indennità	20
Art. 17 Regolamenti	20
Art. 18 Controllo sugli atti dell’Unione	21
TITOLO III PARTECIPAZIONE	22
Art. 19 Criteri generali	22

Art. 20 Consultazioni.....	22
TITOLO IV FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI	23
Art. 21 Rapporti con i Comuni componenti l'Unione	23
Art. 22 Convenzioni	23
Art. 23 Accordi di programma	24
TITOLO V UFFICI E PERSONALE	24
Art. 24 Organizzazione degli uffici e del personale	24
Art. 25 Personale dell'Unione.....	25
Art. 26 Stato giuridico e trattamento economico del personale	25
Art. 27 Segretario/Vice Segretario dell'Unione.....	26
TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO	29
Art. 28 Ordinamento	29
Art. 29 Risorse finanziarie	29
Art. 30 Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione.....	30
Art. 31 Attività finanziaria.....	30
Art. 32 Bilancio	30
Art. 33 Rendiconto.....	31
Art. 34 Controllo interno	32
Art. 35 Revisione economico - finanziaria.....	32
Art. 36 -Controlli interni.....	33
Art. 37 Tesoreria.....	33
Art. 38 Economato	34
TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	34
Art. 39 Personale	34
Art. 40 Costituzione	34
Art. 40 bis Assemblea, Consiglio e Giunta	34
Art. 41 Bilancio e programmazione finanziaria.....	35
Art. 42 Gestione del servizio di tesoreria.....	35
Art. 43 Atti regolamentari	35
Art. 44 Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili	35
Art. 45 Modificazioni o abrogazioni del presente Statuto	36

Art. 46 Entrata in vigore	36
---------------------------------	----

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1¹

Costituzione, denominazione e potestà

1.L'Unione dei Comuni Lombarda composta dai Comuni di Breno, Borno, Cividate Camuno, Malegno, Ossimo e Niardo e ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), e del Titolo III della Legge regionale 27 giugno 2008 n. 19 e s.m.i., costituiscono per libera adesione espressa dai rispettivi Consigli Comunali, una Unione di Comuni, in seguito chiamata “Unione”, secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi e per effettuare una *governance* complessiva dei servizi e dei processi che riguardano il territorio di riferimento, le attività produttive e la popolazione ivi presente.²

1-bis Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.³

1-ter L'Unione, essendo costituita in prevalenza da comuni montana, assume ai sensi dell'art. 32 comma 1, TUEL, a denominazione di “Unione di comuni montani antichi borghi di valle Camonica”, acronimo “U.A.B” e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.⁴

1-quater Affinché rimanga traccia delle adesioni e dei recessi succedutesi nel tempo, si precisa che:

- L'Unione si costituisce in data 31 dicembre 2010 con l'adesione dei Comuni di Bienno, Breno, Malegno, Niardo e Prestine.
- Dal 20 dicembre 2011 aderiscono ed entrano a far parte dell'Unione i Comuni di Borno e Ossimo;
- Dal 1 gennaio 2015 aderisce ed entra a far parte dell'Unione il Comune di Cividate Camuno.⁵
- Dal 1 gennaio 2016 recede dall'Unione Antichi Borghi di Vallecamonica il Comune di Bienno. ⁶
- Ai sensi della Legge Regionale n. 6 del 21/4/2016 il Comune di Prestine viene incorporato nel Comune di Bienno. ⁷

¹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014 e con deliberazione nr° 27 del 16/11/2015 e con deliberazione di Consiglio nr° 2 del 06/05/2016 e con deliberazione di Consiglio nr° 17 del 11/11/2016

² Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

³ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁴ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁵ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁶ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 27 del 16/11/2015

⁷ Modificato con deliberazione di Consiglio nr° 2 del 06/05/2016

2. L'Unione fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle Comunità locali della Regione Lombardia e della Provincia di Brescia ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nei successivi articoli 2 e 2bis.⁸

3. Il presente Statuto è approvato dai Consigli Comunali di tutti i comuni membri, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le presenti norme statutarie sono approvate se ottengono per due volte la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.⁹

4-bis L'ambito territoriale dell'Unione per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata, è coerente con il limite demografico minimo indicato dall'art. 1, comma 107, lettera b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragioni di particolari condizioni territoriali individuate dalla Regione.¹⁰

5. L'Unione ha autonomia finanziaria e la esercita nel rispetto della normativa vigente.

6. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Il presente statuto stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti.¹¹

Art. 2¹²

Principi e Finalità

1. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di gestire con efficienza ed efficacia l'intero territorio, improntata al contenimento dei costi relativi alle funzioni ed alla qualificazione di una offerta diffusa ed omogenea di servizi per le popolazioni interessate.¹³

2. Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) migliorare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli Comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali impiegandole in forme unificate;

b) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio dell'Unione, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali: a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, valorizzando inoltre il patrimonio storico, artistico e le tradizioni culturali;

⁸ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

¹⁰ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

¹¹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

¹² Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

¹³ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

- c) favorire il miglioramento della qualità della vita della propria popolazione per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
 - d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
 - e) esercitare un'efficace influenza sugli organismi sovracomunali che gestiscono servizi che interessano direttamente od indirettamente l'Unione o i singoli Comuni;
 - f) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.
 - g) promuovere il patrimonio dei centri storici e delle tradizioni economico – culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle peculiarità dei territori ricompresi nell'Unione.¹⁴
3. L'Unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico - finanziarie, umane e strumentali.¹⁵
4. L'Unione con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità che risiedono nel territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.¹⁶
5. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali all'amministrazione.
6. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
7. I rapporti con i Comuni e le unioni limitrofe, la Comunità Montana, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

Art. 2 bis¹⁷

Principi della partecipazione

- 1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.
- 2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.
- 3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
- 4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite dal regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

¹⁴ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

¹⁵ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

¹⁶ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

¹⁷ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

Art. 3¹⁸

Funzioni esercitate dall'Unione

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.¹⁹

2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.²⁰

3. I Comuni conferiscono all'Unione la gestione delle seguenti funzioni fondamentali obbligatorie ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i. ²¹

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;²²
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;²³
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;²⁴
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;²⁵
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;²⁶
 - h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;²⁷
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;²⁸
- l-bis) i servizi in materia statistica.²⁹

¹⁸ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

¹⁹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

²⁰ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

²¹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

²² Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

²³ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

²⁴ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

²⁵ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

²⁶ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

²⁷ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

²⁸ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

5) Sono, inoltre, gestite dall'Unione le seguenti funzioni e servizi:

a) servizi informativi

b) sportello unico attività a produttive (Suap)³⁰

6. Sono altresì affidate all'Unione, in quanto possibile, attività di consulenza progettuale e giuridica in favore dei Comuni ai fini del coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari per la necessità di avvalersi di consulenze esterne, i Comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione nella quale sono indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni Comunali interessate ed agli altri parametri di cui all'art. 30 del presente Statuto.

7. L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento riguarda, per quanto possibile, servizi tra loro omogenei in modo tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali. A tal fine, salvo diversa volontà manifestamente deliberata, la menzione di un dato settore recata negli atti di trasferimento implica il subentro dell'Unione in tutte le funzioni amministrative che direttamente o indirettamente coinvolgono la gestione di competenze comunali.

8. Ulteriori funzioni e servizi rispetto a quelle di cui ai precedenti commi possono essere affidate all'Unione mediante convenzione. Questo non costituisce modifica statutaria.³¹

9. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi è deliberato di norma dai Consigli Comunali contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il 30 settembre, mediante la stipula di apposita convenzione, con decorrenza 1° gennaio.³²

10. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, in modo tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze amministrative residuali.³³

11. Il trasferimento delle funzioni e servizi si perfeziona mediante una deliberazione di recepimento da parte della Giunta dalla quale, anche con rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste dagli atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.³⁴

12.. A seguito del trasferimento delle funzioni e servizi su di una data materia, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione.³⁵

13. Il procedimento di trasferimento, se del caso, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'Unione nella titolarità dei rapporti correnti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei Comuni deliberare in

²⁹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

³⁰ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

³¹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

³² Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

³³ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

³⁴ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

³⁵ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

ogni caso il trasferimento delle relative competenze, delegando all'Unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del Comune tali rapporti.

Art. 4³⁶

Sede, stemma e gonfalone

1. L'Unione ha sede in P.zza Alpini nr° 1, in Breno (BS).³⁷
2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.
3. Gli atti dell'Unione saranno affissi all'albo pretorio on line, in ottemperanza alla normativa vigente. Per opportuna trasparenza ed informativa il sito dell'Unione riporta i link degli albi on line dei Comuni aderenti.
4. Gli uffici dell'Unione possono essere collocati anche al di fuori della sede della stessa, purché ricompresi nell'ambito del territorio che la delimita.
5. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, approvati dal Consiglio; la riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.³⁸

Art. 5

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata di anni dieci, trascorsi i quali i Comuni stessi decidono, in base alla legislazione vigente, se prorogare o sciogliere la stessa.
2. Nel caso in cui i Comuni non deliberino di sciogliere formalmente l'Unione, la durata della stessa si intende rinnovata per altri dieci anni.

Art. 6³⁹

Adesione all'Unione

1. La richiesta di adesione formulata dai Consigli di altri Comuni è sottoposta al parere della Giunta dell'Unione, che predispone il testo del nuovo Statuto con le modifiche conseguenti all'adesione dei nuovi Comuni. Lo schema del nuovo Statuto approvato dalla Giunta è poi sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Unione e dei Consigli dei Comuni che hanno presentato la richiesta di adesione.⁴⁰
2. Si applicano le disposizioni dell'art.45 del presente Statuto.

³⁶ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

³⁷ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

³⁸ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

³⁹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁴⁰ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

Art. 7⁴¹

Recesso e scioglimento dell'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, in qualsiasi momento per decisione assunta con atto deliberativo del Consiglio Comunale adottato a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute e le delibere sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla data di comunicazione al Presidente dell'Unione dell'adozione del provvedimento consiliare di recesso.
3. Nei confronti dell'Ente che recede il recesso non produce effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione e per gli impegni finanziari già assunti.
4. Il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione, costituito con il contributo Regionale e degli altri contributi indicati all'art. 29 percepiti dall'Unione. Pertanto, al Comune recedente viene riconosciuto il diritto solo sulla quota di patrimonio direttamente finanziata con risorse proprie.
5. La proposta di scioglimento dell'Unione è deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio dell'Unione.
6. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio Comunale dei Comuni aderenti a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
7. Il recesso dall'Unione di almeno 3 dei Comuni, deliberato dai Consigli Comunali a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati determina lo scioglimento dell'Unione stessa.
8. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione.
9. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle Giunte dei Comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi; i Consigli Comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.
10. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione - come specificato nel successivo titolo VI - torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune recedente che lo inserisce nella propria dotazione organica, salvo che di comune accordo con tra Unione, Comune recedente e personale, lo stesso non scelga di restare alle dipendenze dell'Unione.
11. Le controversie che potranno insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione composta dal Presidente dell'Unione, da un rappresentante per ogni Comune partecipante, dal Liquidatore, dal Segretario o dal Direttore Generale se nominato.

⁴¹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014 e modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 27 del 16/11/2015

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 8⁴²

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio, il Presidente e la Giunta.⁴³
2. Gli organi di governo sono composti esclusivamente da sindaci e consiglieri comunali secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 9⁴⁴

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e, pertanto, ne è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci **o loro delegati**⁴⁵ e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, uno dei quali in rappresentanza della minoranza consiliare, eletti a scrutinio segreto dai rispettivi Consigli comunali.⁴⁶
- 2.bis Ogni consigliere può esprimere una sola preferenza e saranno eletti nel Consiglio dell'Unione il più votato tra quelli che appartengono al gruppo di maggioranza e il più votato tra quelli che appartengono alla/e minoranza/e. A parità di voti verrà eletto il più giovane d'età.⁴⁷
3. Il sindaco del comune associato o suo delegato è componente di diritto del Consiglio dell'Unione. In detto organo è sostituito dal vicesindaco in carica, esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità; se il vicesindaco non è in carica, il sindaco è sostituito dall'assessore del comune in carica più anziano di età.
4. Decorso il termine di 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni per il rinnovo del rispettivo Consiglio Comunale se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti e fino all'elezione medesima, sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune: il Sindaco, il consigliere di maggioranza e di minoranza che hanno ottenuto più voti.
5. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale o gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5, in questo caso trasmettendo il verbale delle operazioni elettorali. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

⁴² Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁴³ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁴⁴ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014 e modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 27 del 16/11/2015

⁴⁵ Delegato del Sindaco può essere il vicesindaco o assessore anche esterno.

⁴⁶ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 27 del 16/11/2015

⁴⁷ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 27 del 16/11/2015

6. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5, eleggendo i rappresentanti indicati al comma 1. La sostituzione ha carattere fiduciario e non comporta motivazione di merito.
7. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale il Commissario governativo nominato ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, sostituisce il sindaco e i rappresentanti del comune nel Consiglio dell'Unione. Il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei nuovi rappresentanti del comune.
8. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, comprese le dimissioni contestuali, dalla carica di consigliere dell'Unione da parte di rappresentanti dei comuni, la composizione del consiglio è a tutti gli effetti corrispondentemente ridotta, ed è reintegrata di volta in volta a seguito di elezione dei sostituti o di entrata in carica dei componenti di cui al comma 5 del presente articolo.
9. Se si deve sostituire, per un comune, un rappresentante di minoranza eletto si procede al rinnovo dell'intera rappresentanza delle minoranze di tale comune.
10. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 9 bis⁴⁸ **Competenza del Consiglio**

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto.⁴⁹
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.⁵⁰
3. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione entro 120 giorni dalla sua nomina ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.⁵¹
5. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente dell'Unione.⁵²
3. Sono di competenza del Consiglio dell'Unione:
 - a) la convalida dei propri componenti;
 - b) i regolamenti;
 - c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi;
 - d) le convenzioni con le Province, con la Comunità Montana, con i Comuni, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;

⁴⁸ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁴⁹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁵⁰ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁵¹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁵² Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

- e) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi dell'Unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) la contrazione dei mutui che non siano già previsti in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - i) la determinazione dei contributi annui che i Comuni componenti devono corrispondere;
 - j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Presidente o dei Responsabili di Servizio;
 - k) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale;
 - l) le competenze che il D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 e successive modificazioni ed integrazioni o altre Leggi attribuiscono al Consiglio Comunale;
5. Il Consiglio promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle residue materie di loro competenza; a tal fine ciascuno dei Comuni può sottoporre al Consiglio dell'Unione gli schemi di deliberazione da adottare.⁵³

Art. 9 ter⁵⁴

Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione.
2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 9 quater⁵⁵

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente

⁵³ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁵⁴ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁵⁵ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

efficaci.

3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, in base alle disposizioni di cui all'art. 9, si procede all'elezione di un nuovo Consigliere.
5. Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisca, in seno al proprio Consiglio comunale, in Gruppo consiliare diverso da quello originario, può essere revocato dallo stesso Consiglio comunale.

Art. 10⁵⁶

Il Presidente dell'Unione

1. A seguito delle elezioni dei Consigli Comunali, nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Breno, la Giunta elegge il Presidente dell'Unione fra i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti della Giunta che ne determina la durata. Qualora dopo tre votazioni, da tenersi nella stessa seduta, il Presidente non viene eletto, le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune di cui è Sindaco il presidente cessato.
3. Il Presidente dell'Unione in carica al momento della nomina del commissario non può essere rieletto alla carica di Presidente fino alla conclusione del mandato amministrativo di Sindaco del comune.
4. Il commissario del comune, nominato ai sensi dell'art.141 del TUEL che sostituisce il Sindaco, non può comunque ricoprire la carica di Presidente dell'Unione; ove il Sindaco sostituito dal Commissario fosse Presidente dell'Unione, la Giunta procede entro 10 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 11⁵⁷

Competenze del Presidente

1. Il Presidente è legale rappresentante dell'Unione e svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati. È componente del Consiglio dell'Unione. Il Presidente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta.
2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività dei componenti Consiglio e delle strutture gestionali - esecutive, impartisce direttive al segretario dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici ed i servizi.
3. Il Presidente è competente nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico

⁵⁶ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁵⁷ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

degli uffici dell'Unione con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione.

4. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
5. Il Presidente può concedere delega ai componenti del Consiglio per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.
6. Il Presidente esprime la propria volontà a mezzo di decreti presidenziali, immediatamente efficaci, che sono portati alla conoscenza generale mediante pubblicazione all'Albo on line per quindici giorni consecutivi.

Art. 12⁵⁸

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i Sindaci componenti della Giunta.⁵⁹
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni, disposta ai sensi di legge.
3. In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del Vice Presidente le funzioni di Presidente sono esercitate dal componente **della Giunta** più anziano di età.⁶⁰

Art. 13⁶¹

Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati.⁶²
2. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.⁶³
3. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente.⁶⁴
4. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente.
5. La cessazione dalla carica del Presidente in conseguenza dell'approvazione della mozione di sfiducia, per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità, comporta l'esercizio della funzione di Presidente da parte del Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica non considerando il Presidente che era in carica.⁶⁵

⁵⁸ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁵⁹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁶⁰ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁶¹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁶² Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁶³ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁶⁴ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁶⁵ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

6. Il voto del Consiglio, contrario ad una proposta dell'organo esecutivo o del Presidente, non comporta la decadenza del Presidente⁶⁶

Art. 14⁶⁷

Composizione della Giunta

1. La Giunta è organo esecutivo dell'Unione, composta da tutti i Sindaci dei Comuni associati che siano stati proclamati eletti nelle elezioni comunali **o loro delegati**⁶⁸. All'atto della proclamazione il sindaco eletto sostituisce ad ogni effetto nella giunta dell'unione il sindaco cessato.⁶⁹

2. Il sindaco del comune associato è componente di diritto della giunta dell'Unione. In detto organo è sostituito dal vicesindaco in carica, esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza di diritto, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità; se il vicesindaco non è in carica, il sindaco è sostituito dall'assessore del comune in carica più anziano di età.⁷⁰

3. Le cause di incompatibilità sono disciplinate dalla legge.⁷¹

Art. 14-bis⁷²

Competenze della Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di coadiuvarlo in specifiche materie di competenza dell'ente e di rapportarsi a tal fine con gli organi dell'Unione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

3. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività; svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso ed è autorizzata ad apportare, quando l'urgenza lo richiede, variazioni al bilancio di previsione, salva ratifica entro sessanta giorni da parte del Consiglio stesso.

4. La Giunta, quale organo di governo dell'Unione, ha le seguenti competenze:

- a) propone al Consiglio il bilancio e il rendiconto;
- b) definisce ed approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, e definisce la regolamentazione organizzativa delle funzioni comunali associate;
- c) adotta il Piano esecutivo di gestione ed individua, desumendoli dagli atti programmatici, gli

⁶⁶ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁶⁷ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁶⁸ Delegato del Sindaco può essere il vicesindaco o assessore anche esterno.

⁶⁹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁷⁰ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁷¹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁷² Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

obbiettivi strategici ed operativi per la rilevazione e misurazione della performance dell'Unione in rapporto al territorio di riferimento;

- d) adotta il piano triennale del fabbisogno di risorse umane in stretta correlazione con le disponibilità di bilancio;
- e) autorizza il Presidente a resistere e a promuovere le liti e le azioni giudiziarie nell'interesse dell'Unione e dei suoi atti;
- f) determina le aliquote dei tributi che spettano all'Unione;
- g) formula atti di indirizzo al Presidente, al Segretario generale e ai funzionari dirigenti, con particolare riguardo per gli adempimenti connessi all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali affidati all'Unione;
- h) esprime pareri al Presidente su atti di nomina e di incarico di competenza dello stesso e lo coadiuva nella valutazione delle prestazioni;
- i) ha funzioni di indirizzo, vigilanza e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle funzioni conferite dai Comuni o con essi associate, in particolare cura i rapporti tra organi e strutture dell'Unione e dei Comuni;
- j) ha poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, compreso l'utilizzo dei contributi regionali concessi;
- k) interpreta gli atti e gli accordi riguardanti le gestioni associate dei servizi e risolve bonariamente le controversie tra i Comuni e tra questi e l'Unione;
- l) provvede a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di spese di funzionamento delle funzioni e dei servizi conferiti;
- m) determina annualmente le quote associative di finanziamento ordinario dei Comuni da trasferire all'Unione per le spese di funzionamento;
- n) delibera i programmi, il piano finanziario e le sue variazioni sulle attività da svolgere nelle gestioni associate, indicando le risorse necessarie destinate alla gestione;
- o) predispone e propone i regolamenti di competenza del Consiglio, salva restando la capacità di iniziativa dei Consiglieri;
- p) adotta gli atti e i provvedimenti attuativi delle deliberazioni, risoluzioni, programmi e indirizzi generali approvati dal Consiglio.

5. Spetta alla Giunta l'adozione di tutti gli atti di governo dell'Unione che lo statuto non assegna al Consiglio al Presidente e che non sono di competenza del Segretario generale o dei dirigenti.

6. Quando la legge regionale prevede che un atto deve essere approvato da un organo amministrativo, comunque denominato, di cui fanno parte solo i sindaci dei comuni associati, questo si intende riferito alla competenza della giunta dell'Unione

Art. 14 ter⁷³

Dimissioni e revoca della carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.

⁷³ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

2. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, alla loro revoca o alla modifica delle competenze assegnate, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 15⁷⁴

Divieto di incarichi e consulenze

1. Al Presidente, ai consiglieri e assessori dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

Art. 16⁷⁵

Permessi e indennità

1. Al Presidente ed ai membri del Consiglio si applicano le norme dell'art. 79 e seguenti del D.lgs. nr. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni per quanto attiene i permessi spettanti.

2. Al Presidente, ai Consiglieri e agli Assessori non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti⁷⁶

Art. 17

Regolamenti

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione, nonché i servizi e le funzioni che le sono stati conferiti, mediante appositi regolamenti adottati a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio.

2. Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi è di competenza della Giunta.⁷⁷

3. Sono di competenza dei singoli Consigli Comunali i regolamenti per le materie relative ai servizi non conferiti direttamente ed immediatamente all'Unione, ma questi ultimi vanno resi omogenei per i Comuni membri e si approvano previo parere espresso dal Consiglio dell'Unione.

4. I regolamenti dell'Unione, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono pubblicati, ai soli fini conoscitivi, all'albo pretorio dell'Unione e dei Comuni facenti parte per quindici giorni.

⁷⁴ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁷⁵ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁷⁶ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁷⁷ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

Art. 18
Controllo sugli atti dell’Unione

Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni e le Provincie.

TITOLO III PARTECIPAZIONE

Art. 19⁷⁸

Criteri generali

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi in conformità agli statuti dei Comuni che ne fanno parte.
2. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dallo specifico regolamento che disciplina il diritto di accesso agli atti amministrativi.
3. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente Statuto, la collaborazione della popolazione in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
4. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
5. Entro il 30 settembre di ciascun anno il la Giunta presenta al Consiglio dell'Unione una relazione sullo stato di attuazione dei programmi dell'Unione che sarà successivamente presentata da ogni Sindaco al Consiglio Comunale del proprio Comune entro il 30 novembre di ciascun anno.⁷⁹

Art. 20

Consultazioni

1. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni aderenti, la Comunità Montana, l'Amministrazione Provinciale, Enti, Organizzazioni Sindacali di categoria, altre associazioni, esperti.

⁷⁸ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁷⁹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

TITOLO IV

FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

Art. 21⁸⁰

Rapporti con i Comuni componenti l'Unione

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune viene trasmessa copia degli avvisi di convocazione Consiglio dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno in occasione dell'approvazione del Rendiconto della Gestione e ogniqualvolta uno dei Comuni ne faccia richiesta, il Presidente dell'Unione informa, mediante apposita relazione, i Comuni associati circa la situazione complessiva dell'Unione, l'attuazione dei programmi e dei progetti, le linee di sviluppo individuate.⁸¹

Art. 22⁸²

Convenzioni

1. L'Unione può stipulare con la Comunità Montana, con la Provincia, con i Comuni limitrofi e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione della Giunta assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati:
 - a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
 - b) i fini e la durata della convenzione;
 - c) le modalità di finanziamento;
 - d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.
3. Per l'espletamento dei propri fini l'Unione può avvalersi, previa deliberazione della Giunta ed a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della Regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei Comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.⁸³

⁸⁰ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁸¹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁸² Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁸³ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

Art. 23

Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle normative vigenti.
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
 - a) tempi previsti;
 - b) modalità di finanziamento;
 - c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art. 24

Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'Unione, nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. nr. 267/2000 provvede alla determinazione della propria dotazione organica nonché alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze d'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti e disciplina con apposito regolamento:
 - a) la dotazione organica del personale che può essere distinta in:
 - convenzionato con i Comuni;
 - comandato dai Comuni;
 - proprio;
 - b) l'organizzazione dei servizi e degli uffici.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e l'automazione negli uffici e nei servizi.

A tal fine l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni o in altri luoghi idonei.

4. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.

5. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

Art. 25

Personale dell'Unione

1. L'Unione si avvale prioritariamente dell'opera del personale dei singoli Comuni aderenti ricorrendo alla stipulazione di apposita convenzione, a norma dell'art. 30 del D.Lgs. nr. 267/2000, ovvero all'istituto del comando, sussistendone gli estremi; può assumere personale a tempo determinato ed assegnare incarichi professionali. Può inoltre, a seguito di adozione della dotazione organica, assumere personale proprio solo previo accordo di programma adottato dall'Unione e dai singoli Comuni aderenti che disciplini i termini con i quali tale personale, in caso di scioglimento dell'Unione, transiterà nei ruoli organici dei Comuni interessati.

2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico - amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.

3. Nel caso di scioglimento, il personale dell'Unione transita nei ruoli organici dei Comuni interessati.

4. Possono essere riconosciuti incentivi economici per le figure professionali incaricate delle nuove funzioni nell'ambito dell'Unione.

Art. 26

Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

2. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

Art. 27⁸⁴

Segretario/Vice Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un segretario titolare, iscritto all'albo di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e al d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.
2. Il segretario è nominato dal Presidente, previo parere della Giunta, tra i segretari comunali dei Comuni associati.⁸⁵
3. La nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale, sono disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
- 3-ter La durata in carica del Segretario, nominato ai sensi dei commi precedenti, non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato.⁸⁶
4. Al segretario possono essere conferite, dal Presidente, le funzioni di direttore generale, compatibilmente con la normativa vigente.
5. Al segretario dell'Ente sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Servizio e ne coordina l'attività;
 - c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio curandone la verbalizzazione;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente.
6. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedente comma 5 possono essere anche svolte quelle di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
7. Il segretario dell'Ente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 99, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Presidente, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
8. Può essere istituita la figura del vice segretario.

⁸⁴ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁸⁵ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁸⁶ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

9. Il vice segretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle sue funzioni.
10. Le funzioni di vice segretario sono attribuite, con provvedimento motivato del Presidente, a un responsabile di servizio in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.
11. In caso di vacanza del posto di segretario comunale o in caso di sua assenza o impedimento, il vice segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge.
12. Nei casi di sostituzione per assenza o impedimento del segretario, al vice segretario spetta il compenso previsto dalla legge.
13. La predetta sostituzione può essere disposta dal Presidente, con provvedimento motivato, anche in favore di segretario di altro comune.
14. Il vice segretario partecipa, se richiesto, alle sedute del Consiglio e della Giunta.⁸⁷
15. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario spettano le funzioni previste dall'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
16. Il direttore generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione complessiva dell'ente, nel rispetto dei principi indicati all'art. 1 del presente regolamento, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa. Il direttore generale risponde direttamente al Presidente del proprio operato.
17. Il direttore generale predispone il piano dettagliato e gli obiettivi previsti dalla lettera a), comma 2, dell'art. 197, del T.U. n. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione o strumento equivalente.
18. Il direttore generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di Servizio e ne coordina l'attività, adotta gli atti di gestione che li riguardano; inoltre, partecipa al controllo della gestione dell'attività
19. Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, da cui dipende funzionalmente, lo coadiuva nell'attività di sovrintendenza; a tal fine compie indagini e verifiche, lo informa sull'andamento delle attività, gli segnala tempestivamente difficoltà, ritardi e carenze di mezzi o personale e gli propone gli interventi conseguenti.
20. Il Direttore sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni Consiglio e della Giunta e a tal fine, ove occorra, individua le procedure e le operazioni necessarie e gli uffici competenti, assegnando i relativi compiti ai responsabili di servizio competenti per materia e curando

⁸⁷ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

l'informazione di ogni altro ufficio interessato. A tal fine il Direttore convoca apposite riunioni organizzative e può costituire gruppi di lavoro o diramare istruzioni o circolari.⁸⁸

21. Il Direttore dell'Unione è responsabile delle attività svolte dall'Unione ed in particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) concorre a definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
- b) coordina i sistemi di pianificazione e controllo di gestione;
- c) elabora, secondo le direttive del Presidente, le proposte di bilancio;
- d) coordina e gestisce il personale;
- e) sovrintende alla tenuta dell'Albo dell'Unione ed attesta, su dichiarazione dei messi, l'avvenuta pubblicazione e l'esecutività degli atti.

⁸⁸ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

TITOLO VI ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 28⁸⁹ Ordinamento

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'Unione nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e trasferite⁹⁰
3. L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e dei contributi nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le vengono attribuiti.

Art. 29 Risorse finanziarie

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - a) contributi erogati dallo Stato;
 - b) contributi erogati dalla Regione;
 - c) contributi erogati dalla Provincia;
 - d) contributi erogati dalla Comunità Montana;
 - e) contributi erogati da altri Enti;
 - f) trasferimenti operati dai Comuni componenti;
 - g) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - h) risorse per investimenti;
 - i) altre entrate.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione istituisce, con deliberazione consiliari, tributi, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

⁸⁹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁹⁰ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

Art. 30⁹¹

Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione

1. Il servizio finanziario dell'Unione può essere organizzato, per tutti o solo taluni dei suoi compiti, tramite apposite convenzioni approvate dalla Giunta dell'Unione con uno o più Comuni.⁹²
2. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.
3. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese e la somma di tutte le entrate proprie dell'Unione ricomprendendo tra queste ultime anche le quote dovute dai singoli Comuni in base alle convenzioni specifiche dei singoli servizi.
4. La spesa a carico di ogni singolo Comune è calcolata sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta.⁹³
5. Per i servizi da delegare possono essere stabiliti ulteriori parametri significativi in ordine al servizio interessato.

Art. 31

Attività finanziaria

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità da approvarsi in base alle disposizioni legislative vigenti per i Comuni.
2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 32⁹⁴

Bilancio

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del Bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato Consiglio dell'Unione entro i termini e con le

⁹¹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁹² Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁹³ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁹⁴ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

modalità stabiliti dalla legge per i Comuni con i quali si coordina ove necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale delle rispettive previsioni.⁹⁵

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto e gestito nell'osservanza dei principi e postulati contabili stabiliti dal d. lgs 118/2011.⁹⁶

3. Al bilancio annuale sono allegati tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.⁹⁷

4. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

Art. 33⁹⁸ **Rendiconto**

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge con il voto della maggioranza dei votanti.⁹⁹

3. Sono allegati al rendiconto:

- la relazione illustrativa del Presidente dell'Unione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
- la relazione del revisore del conto;
- l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza.

4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

⁹⁵ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁹⁶ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁹⁷ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁹⁸ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

⁹⁹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

Art. 34¹⁰⁰

Pareri

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio e alla Giunta che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.¹⁰¹
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i Responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione alle sue competenze. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
3. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile di ragioneria e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 35¹⁰²

Revisione economico - finanziaria

1. L'organo di revisione economico-finanziaria nominato dal Consiglio secondo le disposizioni di legge.
2. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'organo di revisione contabile e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.
3. L'organo di revisione contabile deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, di quelli di eleggibilità per l'elezione a consigliere comunale e non deve ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla normativa vigente.
4. Il regolamento di contabilità può prevedere ulteriori cause di incompatibilità al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore; lo stesso regolamento disciplina le modalità di revoca e decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
5. L'organo di revisione dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta; può essere revocato per inadempienza ovvero allorché ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente

¹⁰⁰ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

¹⁰¹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

¹⁰² Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

sull'espletamento del suo mandato ed in ogni caso allorché ometta di presentare nei termini previsti dal regolamento di contabilità la relazione sul rendiconto.¹⁰³

6. Le funzioni dell'organo di revisione contabile sono quelle indicate dalla normativa vigente; in particolare esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, collabora con il Consiglio dell'Unione nella sua funzione di controllo e di indirizzo, procede alle verifiche di cassa con scadenza trimestrale.

7. Nella relazione di cui al precedente comma, possono essere espressi rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

8. L'Organo di revisione contabile risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al Consiglio dell'Unione.

9. Il regolamento di contabilità individua forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera d'attività del revisore e quella del Consiglio dell'Unione.

10. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento di contabilità, l'organo di revisione contabile ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

11. Il Consiglio, contestualmente alla nomina del revisore, ne fissa il compenso, entro i limiti massimi stabiliti dalla legge.

Art. 36¹⁰⁴

Controlli interni

1. I Controlli interni previsti dal d.l. 174/2012 sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 37¹⁰⁵

Tesoreria

1. L'Unione ha un servizio di tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

¹⁰³ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

¹⁰⁴ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

¹⁰⁵ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali.

2. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione tipo da approvarsi da parte **Consiglio** dell'Unione.¹⁰⁶

Art. 38 **Economato**

Il regolamento di contabilità prevede l'istituzione del servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare.

TITOLO VIII **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 39 **Personale**

Fino all'adozione della dotazione organica ed all'assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione, ovvero all'istituto del comando.

Art. 40 **Costituzione**

1. L'Unione è costituita secondo le modalità previste dall'articolo 1 del presente Statuto.
2. La prima seduta dell'Assemblea dopo la costituzione dell'Unione è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Breno.

Art. 40 bis¹⁰⁷ **Assemblea, Consiglio e Giunta**

1. L'Unione provvederà all'istituzione del Consiglio e alla nomina della Giunta, entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale che recepisce le disposizioni dell'art. 32 TUEL relativamente alla composizione degli organi di governo.

¹⁰⁶ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

¹⁰⁷ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

2. Nel periodo transitorio rimane in carica l'Assemblea e il Presidente. Le funzioni del Consiglio e della Giunta sono attribuite all'Assemblea.

Art. 41

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro il termine fissato dalla legge per i Comuni, il bilancio di previsione per l'anno finanziario successivo.
2. Per la gestione dell'esercizio finanziario il Consiglio dell'Unione approva un piano di previsione di spese, da suddividere in capo ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti al precedente art. 30.
3. I Comuni, con atto deliberativo dei rispettivi Consigli Comunali, individuano contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Unione, i servizi che intendono delegare all'Unione stessa nell'anno successivo.

Art. 42

Gestione del servizio di tesoreria

Nelle more dell'espletamento della gara per l'aggiudicazione del servizio di tesoreria ogni riscossione ed ogni pagamento avvengono presso le tesorerie dei Comuni componenti.

Art. 43¹⁰⁸

Atti regolamentari

1. Sino all'emanazione di propri ed autonomi regolamenti, l'Unione applica i regolamenti in essere nel Comune di Breno, in quanto compatibili con il presente Statuto.
2. Il Presidente è incaricato di presentare al Consiglio, entro un anno dal proprio insediamento, la proposta dei regolamenti attuativi del presente Statuto che si rendono necessari.¹⁰⁹
3. Fino all'approvazione del regolamento di contabilità e del bilancio di previsione per il primo esercizio finanziario, le funzioni di revisore del conto possono essere affidate dal Presidente ad uno dei revisori dei comuni membri.

Art. 44

Capacità normativa dell'Unione: inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. L'Unione possiede, limitatamente all'oggetto delle proprie attribuzioni, la medesima capacità normativa rimessa dalla legge ai Comuni.

¹⁰⁸ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

¹⁰⁹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

2. Il trasferimento di attribuzioni o compiti comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi gli eventuali diritti già maturati da parte di terzi, l'inefficacia delle disposizioni normative comunali deputate a regolarne la disciplina dal momento in cui assumono esecutività gli atti dell'Unione deputati a surrogarle.

3. Gli atti dell'Unione curano di indicare le suddette abrogazioni. Ove queste siano parziali, curano di allegare le normative comunali sopravvissute.

Art. 45¹¹⁰

Modificazioni del presente Statuto

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione.

2. La proposta di modifica dello Statuto è deliberata dalla Giunta a maggioranza dei 2/3 dei componenti e viene sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Unione che lo approva a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del TUEL.

Art. 46¹¹¹

Entrata in vigore

Il presente Statuto, è pubblicato per trenta giorni consecutivi all'albo on line dei Comuni aderenti, trasmesso alla Regione Lombardia per la pubblicazione sul B.U.R.L. e trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Approvato dai Consigli Comunali di: Breno, Borno, Civate Camuno, Malegno, Niardo e Ossimo

IL SINDACO DI BRENO

IL SINDACO DI BORNO

IL SINDACO DI CIVIDATE CAMUNO

IL SINDACO DI MALEGNO

IL SINDACO DI NIARDO

IL SINDACO DI OSSIMO

¹¹⁰ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014

¹¹¹ Modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 34 del 20/11/2014 modificato con deliberazione d'Assemblea nr° 27 del 16/11/2015